

## COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Provincia di TORINO

ORIGINALE

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2012 - MODIFICA REGOLAMENTO.

L'anno duemiladodici, addi ventinove, del mese di giugno, alle ore 18 e minuti 00, nella sala delle riunioni, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CORINTO Carlo	Presidente	X	
PALETTO Luciana PAVAN	Consigliere	X	
BERRUTI Renzo	Consigliere	X	
LOSCO Armando	Consigliere	X	
TODESCO Bruno	Consigliere	X	
BRAGARDO Valentina	Consigliere	X	
PALTRO Paola PERSICO	Consigliere	X	
BICHIRI Angelo	Consigliere	X	
NAPIONE Carlo Giuseppe	Consigliere	X	
BALDI Daniele	Consigliere	\ X	
PIOVANO Sebastiano Gaspare	Consigliere	Х	
PERIS Mariacarla RASTELLO	Consigliere	X	
BALESTRERO Manuela Gianna Mari	Consigliere		X

Totale 12 1


Assume la presidenza la Signora PERIS Mariacarla RASTELLO. Partecipa alla seduta il Segretario Generale PALERMITI dott. Daniele. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2012 – MODIFICA L'REGOLAMENTO.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Richiamati:

- o l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- o il D.Lgs. 360/1998 il quale ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, composta da un'aliquota di compartecipazione stabilita con decreto ministeriale ed uguale per tutti i comuni ed un'eventuale aliquota variabile stabilita dal comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (articolo 1 comma 3);
- o l'art. 1, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 come modificato dall' art. 1, comma 142 L. 296/2006, il quale prevede:
  - ✓ comma 3 I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31/5/2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5/6/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;
  - ✓ comma 3-bis Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- o l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 148/2011 e successivamente modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 6/12/2011 N. 201, il quale prevede:
  - ✓ comma 11 La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2000 è stata disposta per il primo anno l'applicazione di detto tributo, con effetto dal 01.01.2000, nella misura dello 0,2% mentre con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25.02.2002 veniva stabilita la variazione nella misura di 0,4 punti percentuali con decorrenza 01.01.2002;



SA TOTAC

considerato che, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterate la quantità e qualità dei servizi, anche alla luce dei pesanti tagli operati dal legislatore statele sui bilanci degli enti locali, si rende necessario stabilire l'incremento allo 0,6% della misura dell'aliquota della geompartecipazione comunale da applicare con decorrenza 01.01.2012;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2007, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.05.2008, con cui è stato approvato il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

richiamato l'art. 53 comma 16 L. 388/2000 come sostituito dall'art. 27 comma 8 L 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed evidenziato che con l'art. 29 comma 16 quater del D.L. 216/2011 come convertito dalla L. 14/2012, il suddetto termine è stato prorogato al 30/6/2012;

visto il D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto Comunale;

udita l'illustrazione da parte del Segretario;

udito l'intervento del Sindaco, il quale riferisce che la presente delibera deve essere legata al complesso della manovra di bilancio. Riferisce che sono state fatte varie proiezioni utilizzando anche la possibilità di prevedere aliquote differenziate in base al reddito, con il criterio della progressività. Dichiara, altresì, che si è scelto di intervenire sull'IRPEF al fine di evitare di penalizzare l'abitazione principale e che si tratta di una scelta inevitabile per bilanciare i tagli operati a livello centrale e le maggiori spese derivanti soprattutto dall'aumento dei trasferimenti dovuti al Consorzio Socio Assistenziale a seguito del taglio radicale delle risorse da parte della Regione Piemonte;

uditi, altresì, gli interventi dei seguenti consiglieri:

- PALTRO, la quale ritiene che il criterio della progressività sarebbe stato maggiormente equo e chiede perché non si sia optato per aliquote diversificate in base al reddito. Risponde il Segretario riferendo che comunque, posto il livello di entrata da conseguire, sarebbe stato necessario livellare verso l'alto tutte le aliquote, applicando la massima ad una platea più ampia di contribuenti.
- BICHIRI, il quale sottolinea che si tratta di un tema importante e delicato e che, pertanto, sarebbe stata preferibile una discussione preliminare. Replica il SINDACO chiarendo che, compito della Giunta, è quello di presentare le proprie proposte al Consiglio che decide nella propria autonomia. A tal proposito rivolge un appello a tutti i consiglieri, specie quelli più giovani, a frequentare maggiormente il Comune e a documentarsi sulle attività che vengono svolte.
- La Presidente PERIS, a sua volta, sottolinea che si tratta di decisioni difficili da assumere, che però seguono a valutazioni attente svolte da coloro che hanno responsabilità. Sottolinea, altresì, come la manovra sull'addizionale IRPEF si scontri con l'annoso problema delle fedeltà delle dichiarazioni dei redditi da parte dei contribuenti;
- TODESCO, il quale sottolinea che è stata operata la scelta politica di non incidere sull'abitazione principale pur concordando sul fatto che l'addizionale IRPEF presenta il problema della fedeltà nel dichiarare i redditi realmente percepiti. Quanto alla possibilità di applicare aliquote progressive, si è verificato tecnicamente che si sarebbe reso necessario un forte rialzo delle aliquote.



visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti espressi in forma palese e con il seguente esito della votazione:

presenti n. 12

votanti n. 12

astenuti n. /

voti favorevoli n. 11

voti contrari n. 1 (BICHIRI)

(il consigliere BICHIRI motiva il voto contrario non perché in disaccordo con la decisione ma perché avrebbe preferito che vi fosse una discussione complessiva sull'intera manovra di bilancio)

#### DELIBERA

- 1) di stabilire, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2012, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nella misura unica dello 0,6%, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio.
- 2) **Di approvare** quindi il relativo regolamento nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Di quantificare presuntivamente in € 413.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dalle esenzioni stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 2.
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.Lgs. 446/1997 entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'apposito sito internet individuato con il decreto interministeriale 31/5/2002, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998.
- 6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 135, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

REGOLAMENTO PER L'AF
Art 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché le eventuali soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali.

#### Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

- 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita, per l'anno 2012, nella misura unica dello 0,6 %.
- 2. L'aliquota di cui al comma precedente si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

### Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

- 1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito complessivo annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 360/1928 inferiore ad € 10.000,00.
- 2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione previste al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito posseduto.

#### Art. 4 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2012.
- 2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità individuate dal D.M. 31.05.2002.
- 3. Per tutto quanto non disposto trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE f.to PERIS Mariacarla RASTELLO	IL SEGRETARIO GENERALE f.to PALERMITI dott. Daniele
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,	
АТТЕ	STA
<ul> <li>che la presente deliberazione:</li> <li>è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.20</li> </ul>	10106 2012, per rimanervi per quindici giorni 00, n. 267);
Dalla Residenza comunale, li. 10 LUG 2012	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to QUAGLIA Antonella
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,	
АТТЕ	STA
- che la presente deliberazione:	
è divenuta esecutiva il giorno	corsi 10 giorni dalla pubblicazione ( <i>art. 134, comma 3, del</i>
Dalla Residenza comunale, li	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to QUAGLIA Antonella
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.  Dalla Residenza comunale, li	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  QUAGLIA Antonella

1